

**DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO IN
MATERIA DI PROFESSIONI SANITARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE
PROFESSIONI SANITARIE
(AC 2700)**

**XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI
CAMERA DEI DEPUTATI**

20 GENNAIO 2026

Premessa

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici è un ente pubblico non economico, organo sussidiario dello Stato, a rappresentanza nazionale delle **professioni sanitarie di Chimico e di Fisico**, ed è presente sul territorio italiano con 35 Ordini territoriali e oltre 10mila iscritti per l'81% chimici e il 19% fisici.

La professione di **Chimico** è una tra le più longeve tra le professioni regolamentate dall'Ordinamento italiano, in quanto regolamentata sin dal 1928 con il Regio Decreto 1° marzo 1928, n. 842 "Regolamento per l'esercizio della Professione di Chimico", confermato e richiamato anche dalla Legge n. 3/2018. Nel 2018 (Legge 11 gennaio 2018, n. 3) il Chimico diventa una professione sanitaria con la costituzione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici che vede l'istituzione ed il riconoscimento della professione di **Fisico**, in aggiunta a quella di chimico, e la creazione di un albo unico, comune ad entrambe le due professioni.

A livello generale merita evidenziare che i professionisti Chimici e Fisici operano in diversi settori correlati a **salute, igiene, ambiente, sicurezza sul lavoro, alimenti, cosmetici e prodotto** e sono presenti negli **enti privati, negli enti pubblici, negli enti di controllo** quali Agenzie per l'Ambiente (ARPA) e Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, negli istituti quali ISPRA, ISS, INAIL, nelle ASL e nel mondo dell'impresa, sia a livello imprenditoriale che consulenziale e di dipendenza.

Considerazioni sul disegno di legge

La Federazione Nazionale esprime una valutazione favorevole dell'impianto generale del provvedimento, che mira a:

- valorizzare il ruolo e le competenze dei professionisti sanitari;
- rafforzare la formazione specialistica, anche con l'istituzione di nuove scuole di specializzazione, al fine di rispondere alle esigenze di garantire il ricambio generazionale nel SSN, evitando perdita di competenza;
- promuovere la qualità e l'affidabilità delle prestazioni sanitarie;
- rendere più efficiente il sistema ordinistico.

Affinché tali obiettivi possano essere pienamente perseguiti, la Federazione Nazionale ritiene necessario **integrare il disegno di legge con alcuni indirizzi qualificanti**, e che assumono particolare rilevanza per le professioni di Chimico e di Fisico.

Valorizzazione delle professioni sanitarie

Con riferimento agli articoli iniziali del disegno di legge, la Federazione Nazionale evidenzia come il rafforzamento del sistema delle professioni sanitarie debba necessariamente includere una **piena valorizzazione delle professioni sanitarie**, quali quelle di Chimico e di Fisico, il cui contributo è essenziale nei settori della prevenzione, dell'igiene e della sanità pubblica, della sicurezza, dell'ambiente, della radioprotezione e del controllo dei processi e dei prodotti sanitari.

In tale prospettiva, la Federazione auspica che le finalità del provvedimento siano interpretate ed eventualmente integrate in modo da:

- **attuare un effettivo ricambio generazionale per i Chimici** garantendo la possibilità di partecipazione ai concorsi, tramite **l'istituzione di una Scuola di Specializzazione specifica in Chimica sanitaria;**
- **rispondere al fabbisogno di professionalità** altamente qualificate in ambiti oggi strategici per la tutela della salute collettiva, con particolare riferimento ai settori igiene pubblica, ambiente e sicurezza sul lavoro, garantendo formazione specialistica per Chimici e Fisici;
- **garantire pari possibilità** a tutte le professioni sanitarie nell'ambito delle specializzazioni ed **impiego di specializzandi.**

In tale ottica, la modifica proposta all'articolo 3 mira a estendere nei principi e criteri direttivi l'adozione di alcune misure in favore di tutto il personale sanitario in tema di specializzazione ed impiego degli specializzandi nel Servizio Sanitario Nazionale, in piena coerenza con le finalità generali del disegno di legge.

Art. 3

(Principi e criteri direttivi specifici per l'adozione di misure in favore del personale sanitario)

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole *“per l'impiego dei medici specializzandi nel Servizio sanitario nazionale”* con *“per l'impiego degli specializzandi nel Servizio sanitario nazionale”*

Al comma 1, alla lettera g) sostituire le parole *“previsione del numero dei medici specializzandi in relazione a ciascuna specializzazione medica”* con *“previsione del numero degli specializzandi in relazione a ciascuna specializzazione sanitaria”*

Formazione specialistica – scuole di specializzazione

La Federazione Nazionale Ordini dei Chimici e dei Fisici ritiene che l'articolo 5 del disegno di legge, dedicato ai principi e criteri direttivi per il potenziamento della formazione sanitaria specialistica, rappresenti un passaggio centrale per affrontare in modo strutturale il tema della carenza di professionalità sanitarie nei settori della prevenzione e della sanità pubblica.

In particolare, per le professioni sanitarie di Chimico e di Fisico, il rafforzamento della formazione specialistica non può prescindere dal riconoscimento del loro ruolo nei campi dell'**igiene pubblica a indirizzo ambientale**, della **prevenzione** e della **sicurezza sul lavoro**, ambiti nei quali tali professionisti operano già oggi in modo significativo all'interno del Servizio sanitario nazionale e degli enti del sistema pubblico.

L'esperienza maturata negli ultimi anni ha evidenziato come le problematiche ambientali, chimiche e fisiche – dalla qualità dell'aria e dell'acqua, all'esposizione ad agenti chimici e fisici, fino alla gestione del rischio nei luoghi di lavoro – abbiano un impatto diretto sulla tutela della salute collettiva e richiedano competenze sanitarie altamente specialistiche.

L'inserimento esplicito, tra gli obiettivi della formazione specialistica, **dei profili legati all'igiene ambientale, alla prevenzione e alla sicurezza** consente:

- di **ampliare in modo coerente le possibilità di accesso** dei Chimici e dei Fisici agli **impieghi nel Servizio sanitario nazionale**;
- di **rispondere al fabbisogno crescente di competenze sanitarie** altamente specializzante in ambito di agenti chimici e fisici nei settori della prevenzione primaria, igiene pubblica, ambiente e sicurezza sul lavoro,
- di **favorire per i Chimici un reale ricambio generazionale**, superando criticità strutturali oggi esistenti nei percorsi di specializzazione.

In tale ottica, la modifica proposta all'articolo 5 mira a chiarire e rafforzare il perimetro della formazione specialistica sanitaria per Chimici e Fisici, valorizzandone il contributo nei settori dell'igiene, dell'ambiente e della sicurezza, in piena coerenza con le finalità generali del disegno di legge.

Art. 5
(Principi e criteri direttivi specifici per il potenziamento della formazione sanitaria specialistica)

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente:

"1) alla professione sanitaria di chimico e fisico, per ampliare le possibilità di accesso agli impieghi nel Servizio sanitario nazionale e garantire il ricambio generazionale, rispondendo anche all'esigenza di disporre di professionisti nell'ambito dell'igiene pubblica a indirizzo ambientale, prevenzione e sicurezza sul lavoro."

Equo compenso

La Federazione ritiene che il disegno di legge in esame rappresenti un'occasione utile per completare il quadro di tutela delle professioni sanitarie, introducendo una disposizione espressa in materia di equo compenso.

Il tema del **compenso professionale** non riguarda esclusivamente la dimensione economica dell'attività svolta, ma incide direttamente sulla **qualità, sull'indipendenza e sulla sicurezza delle prestazioni**, soprattutto nei contesti in cui i professionisti operano in condizioni di particolare complessità e responsabilità.

L'assenza di un riferimento esplicito al principio dell'equo compenso rischia di lasciare prive di adeguata tutela alcune categorie di professionisti sanitari, in particolare coloro che svolgono attività libero-professionale o che operano in rapporti convenzionali o para-subordinati e in contesti di committenza pubblica o privata caratterizzati da asimmetria contrattuale.

Per tali ragioni, la Federazione propone di integrare il disegno di legge con una disposizione che, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, affermi in modo chiaro il principio della proporzionalità e dell'equità del compenso, quale elemento funzionale alla tutela dell'interesse pubblico e alla valorizzazione delle professioni sanitarie.

Art. 3
(Principi e criteri direttivi specifici per l'adozione di misure in favore del personale sanitario)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità, al contenuto specifico e alle

caratteristiche delle prestazioni professionali, e garantisca comunque un equo compenso nonché prevedere che, per ciascun ordine professionale, siano stabiliti o aggiornati, con decreto del Ministro vigilante, su proposta del consiglio nazionale di ciascuna professione, da adottare quale allegato attuativo di natura regolamentare del relativo decreto legislativo, i parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria oppure rese in procedimenti giudiziari di qualsiasi natura”.

Aspetti inerenti alla formazione continua

Con riferimento all'art. 3 del disegno di legge che pone il punto sul sistema della formazione e dell'aggiornamento professionale, la Federazione concorda con la necessità di una **riforma organica del sistema ECM**, coerente con i principi di proporzionalità, efficacia e semplificazione amministrativa.

In particolare, la Federazione ritiene necessario che le disposizioni del provvedimento:

- favoriscano una **semplificazione delle modalità di assolvimento dell'obbligo formativo**;
- valorizzino l'**autoformazione qualificata**, soprattutto per le professioni a elevato contenuto scientifico come Chimici e Fisici;
- prevedano **regole specifiche** per gli Ordini e le Federazioni che svolgono attività di provider senza finanziamenti esterni, erogando formazione gratuita per gli iscritti, quale espressione di una funzione di interesse pubblico.

La formazione continua, per le professioni rappresentate dalla Federazione, costituisce un presidio diretto di sicurezza e qualità delle prestazioni e deve essere regolata in modo coerente con tale funzione, e tenendo conto delle specificità delle singole professioni, quali quelle particolari di Chimico e Fisico.

Governance del sistema ordinistico

Con riferimento alle disposizioni del disegno di legge che incidono sull'organizzazione e sul funzionamento degli Ordini delle professioni sanitarie, la Federazione richiama il principio di **sussidiarietà**, già posto a fondamento della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

In tale quadro, la Federazione concorda con quanto proposto dal legislatore, ovvero che:

- si valorizzi il ruolo delle Federazioni nazionali quali soggetti tecnici di supporto allo Stato;
- si valuti il trasferimento o l'attribuzione alle Federazioni di specifiche competenze amministrative oggi in capo al Ministero vigilante, laddove ciò consenta maggiore efficienza, specializzazione e tempestività dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Federazione segnala che il disegno di legge costituisce una sede idonea per richiamare la **necessità improcrastinabile di adottare i regolamenti attuativi previsti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3**, e in particolare quelli relativi:

- all'esercizio del potere disciplinare;
- alle norme elettorali e di funzionamento degli Ordini.

La perdurante assenza di tali regolamenti genera incertezza applicativa e disomogeneità sul territorio nazionale, incidendo negativamente sulla certezza del diritto e sull'uniformità dell'azione ordinistica, in contrasto con le finalità di riordino perseguite dal legislatore.

Semplificazione e funzionamento degli enti

Con riferimento alle disposizioni che intervengono sul funzionamento degli enti ordinistici, la FNCF evidenzia la necessità che eventuali misure in tema di limiti di mandato siano accompagnate da:

- un'effettiva **semplificazione degli adempimenti** amministrativi;
- **strumenti idonei a garantire continuità amministrativa** e capacità organizzativa degli Ordini

Tali profili risultano particolarmente rilevanti per gli Ordini di dimensioni medio-piccole, nei quali il carico amministrativo rischia di compromettere l'effettivo esercizio delle funzioni pubblicistiche attribuite.